

PALLIERI. Come io diceva poc'anzi, ogni espropriazione è pubblicata nella gazzetta della divisione, ed in difetto in quella di Torino.

DEPRETIS. Sta però in fatto che queste pubblicazioni non si fanno.

PALLIERI. Ritengo che si sono sempre fatte, e per vincersene basta leggere la quarta pagina.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Prima che si dichiari che un'opera è di pubblica utilità, si fa la pubblicazione nel comune.

DEPRETIS. (Interrompendo) Io credo che ci sia una mala intelligenza sulla qualità della pubblicazione. Che si debba fare la pubblicazione quando si tratta di espropriazione forzata, non vi è alcun dubbio. Altro però è farla all'albo pretorio dei comuni, e col mezzo degli uffici d'intendenza, ed altro è il farla in quel modo che si usa dai Governi costituzionali nei loro atti, cioè stampandoli nella *Gazzetta ufficiale*.

Si è di questa seconda specie di pubblicità che io intendo parlare.

PALLIERI. Questa è precisamente la pubblicità che si richiede dalle patenti 6 aprile 1839.

L'articolo 57 di esse si riferisce all'articolo 2503 del Codice civile, ove è detto che la pubblicazione avrà luogo nella gazzetta della divisione, ed in difetto in quella di Torino.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Faccio osservare che la pubblicazione a cui accenna l'onorevole deputato, cioè quella che si fa all'albo pretorio dei comuni, è quella che è più essenziale, perchè riguarda gl'interessi locali, ed è veramente la sola importante.

Io credo che la pubblicazione nella gazzetta non è di quella importanza, poichè, quando si espone per otto giorni in un comune la domanda, acciò quelli che ne hanno interesse accorrono a vedere di che si tratta, e possano fare tutti i passi necessari, e porgere alla Camera quei reclami che fossero del caso, mi pare che si faccia quanto occorre per garantire gli interessi della società.

VALERIO LORENZO. La diversità fra l'onorevole deputato Depretis e l'onorevole deputato Pallieri sta in ciò, che alcune volte questi decreti non sono pubblicati che nella gazzetta divisionale, ed il signor Depretis chiede, e con ragione, che tutti i decreti reali vengano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, siccome centro comune ed universale degli atti ufficiali del Governo.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione a questa proposta, rileggerò l'articolo così emendato.

PALLIERI. Io proporrei ancora si facesse una semplificazione, cioè che invece di dire: « spetta al potere esecutivo, » si dicesse: « emaneranno per decreto reale. »

PRESIDENTE. Pare veramente che quest'espressione sarebbe più semplice, e non arrecherebbe nessuna modificazione alla sostanza della proposta.

Leggo pertanto l'articolo così emendato:

« L'approvazione dei piani d'ampliamento di allineamento delle città e comuni adottati dai loro Consigli, e la contemporanea dichiarazione di utilità pubblica delle opere nei piani stessi indicati emaneranno per decreto reale da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo...

GIANONE. Domando la parola. (*Segni d'impazienza*)

Vorrei proporre la variazione di una parola sola; proporrei cioè che si dicesse: « Il Governo del Re è autorizzato ad approvare. » E faccio notare alla Camera che nella formula che stiamo per adottare, sta la decisione della gran questione, a

quale dei due poteri, esecutivo o legislativo, spetti il provvedere in simile materia. Se noi diciamo: « L'approvazione, ecc., emanerà per decreto reale, » noi ci spogliamo assolutamente di ogni diritto.

Il ministro ci ha osservato che trattandosi di piani di ampliamento e di allineamento non si può fare a meno d'imporre condizioni assai vincolative della proprietà: sono questi i casi i più gravi. Noi dunque, ripeto, dicendo che l'approvazione emanerà dal potere esecutivo, riconosciamo in lui la competenza; che se diciamo invece « il Governo del Re è autorizzato, » almeno nei casi assai gravi, quali sono quelli relativi all'ampliamento di una grande città, ci resterà poi libero il riconoscere se nei casi di minore importanza, l'approvazione, ossia la dichiarazione debba aspettare all'uno o all'altro potere.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta del deputato Gianone.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'articolo testè letto.

(È approvato.)

« Art. 2. Per le espropriazioni a cui potesse dare luogo all'esecuzione dei piani anzidetti, si osserveranno le leggi vigenti. »

PALLIERI. Dopo la legge generale del 6 aprile 1839 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, nelle varie speciali regie approvazioni si usò sempre introdurre un articolo nei termini in cui è concepito l'articolo secondo del progetto ministeriale. La Commissione crede meno conveniente questo articolo, ed io convengo con essa; ma mi pare che l'articolo della Commissione non sia migliore di quello del Ministero. Che cosa, infatti, dice la Commissione? Che per l'espropriazione bisogna eseguire la legge, ma l'esecuzione della legge, in qualunque caso, è il primo fondamento d'ogni ben ordinato Governo. Era dunque per lo meno inutile; perchè se volesse dire qualche cosa, significherebbe che in materia di espropriazione si debbono osservare le leggi, e che nelle altre materie non occorre osservarle; il che dico soltanto per far vedere l'inutilità di quest'articolo, del quale propongo quindi la soppressione.

PRESIDENTE. Il Ministero aveva proposto l'articolo in questi termini:

« Per le espropriazioni a cui potesse dar luogo l'esecuzione dei piani anzidetti, si dovranno osservare le disposizioni delle regie patenti del 6 aprile 1839. »

La Commissione lo ha modificato, ed invece *delle disposizioni delle regie patenti, ecc.*, ha detto: *si osserveranno le leggi vigenti.*

Ora il signor deputato Pallieri propone la soppressione di quest'articolo.

DEFORESTA, relatore. Io mi oppongo alla soppressione proposta dal deputato Pallieri, perchè è indispensabile si dica, che quando, in esecuzione dell'approvazione dei piani di ingrandimento delle città e comuni, si debba poi venire all'espropriazione, allora questa debba essere fatta in conformità del disposto della legge.

Questo era il pensiero del Ministero, cui s'accorda quello della Commissione; in difetto potrebbe sempre sorgere il dubbio se, approvato che sia il piano d'ingrandimento, qualora i proprietari non vogliono adattarsi alle condizioni stabilite, e le città abbiano esse a far eseguire le opere indicate nel piano medesimo, debbano a tal uopo espropriare da prima i proprietari stessi nella via ordinaria, vale a dire colle norme stabilite nella legge.

La Commissione ha poi cambiata l'espressione di *patenti del 6 aprile 1839 in leggi vigenti*, perchè queste espropria-